

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 17 giugno 2024

In Aosta, il giorno diciassette (17) del mese di giugno dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 18/06/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li 18/06/2024

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **674** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI PER LA RIMOZIONE E DISTRUZIONE DEI CAPI DI BESTIAME MORTI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA D) DELLA L.R. 17/2016. REVOCA DELLA DGR 1365/2020.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, lettera d), che prevede la possibilità di concedere, anche per il tramite delle associazioni di allevatori, aiuti per la rimozione dei capi morti fino al 100% dei costi sostenuti e per la distruzione dei medesimi fino al 75% dei costi sostenuti;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1584, in data 22 novembre 2019 recante "Approvazione di modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale 853/2013 e 344/2017 concernenti disposizioni applicative della l.r. 17/2016 in materia di zootecnica, macellazione domiciliare e smaltimento dei sottoprodotti.";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1365 in data 21 dicembre 2020 con la quale sono state approvate le disposizioni applicative per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 17/2016;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 115, in data 12 febbraio 2024, recante l'approvazione di ulteriori condizioni per la concessione degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10bis, 10quater, 11, 12, 12bis e 17, comma 1, lettera c), della l.r. 17/2016, esentati dalla procedura di notifica ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;

precisato che l'articolo 31 della l.r. 17/2016 demanda alla Giunta regionale la definizione, con propria deliberazione, delle condizioni di ammissibilità e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi relativi alla concessione degli aiuti di cui sopra;

atteso che la succitata DGR 115/2024 prevede che possano beneficiare degli aiuti gli operatori o le associazioni di allevatori che operino a valle delle aziende attive nel settore o che prestino servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti e stabilisce che gli aiuti in argomento siano concessi agli allevatori, sotto forma di servizi agevolati, su presentazione di un programma che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti;

atteso che, come rappresentato dagli uffici competenti della Struttura zootecnica, produzioni lattiero-casearie e laboratori, si rende necessario aggiornare le precedenti disposizioni applicative di cui alla DGR 1365/2020 in considerazione dei seguenti aspetti:

- adeguamento delle disposizioni applicative a seguito dell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 9 della sopracitata legge regionale 17/2016, per effetto dell'articolo 34 c. 1 lett. c) della l.r. 1/2024, che prevedeva, in alternativa, la copertura parziale o totale dei costi dei premi assicurativi versati per la rimozione e distruzione dei capi morti, tipologia di aiuto di fatto poi mai utilizzata;
- posticipo della data di presentazione a consuntivo della domanda di aiuto da parte delle associazioni di allevatori operanti per conto delle PMI precedentemente fissata al 31 gennaio, allo scopo di agevolare le stesse nella raccolta di tutta la documentazione richiesta;
- inserimento di maggiori dettagli in merito ai requisiti che devono essere posseduti dai beneficiari e dagli animali oggetto di aiuto;

ritenuto, su proposta dei competenti uffici, di procedere alla revoca, della precedente DGR 1365/2020 al fine di rendere maggiormente agevole la consultazione dell'atto da parte dell'utenza esterna;

atteso che, come rappresentato dai competenti uffici della Struttura zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori, le disposizioni applicative per gli aiuti di cui sopra hanno decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione e che i relativi contributi trovano copertura sul capitolo U0022075 (trasferimenti correnti all'associazione regionale allevatori valdostani (AREV) per l'attivazione del servizio di rimozione e distruzione di capi di bestiame morti), nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale;

precisato che gli uffici competenti hanno verificato che non sono presenti domande inevase riguardanti interventi precedenti all'annualità 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026, nell'ambito del programma n. 16.001 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori del Dipartimento agricoltura ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni applicative, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 17/2016, per la rimozione dei capi di bestiame morti e per la loro distruzione;
- 2) di dare atto che le disposizioni applicative per gli aiuti di cui sopra hanno decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione e che i relativi contributi trovano copertura sul capitolo U0022075 (trasferimenti correnti all'associazione regionale allevatori valdostani (AREV) per l'attivazione del servizio di rimozione e distruzione di capi di bestiame morti), che ammontano a euro 150.000 per l'anno 2024, a euro 150.000 per l'anno 2025 e a euro 150.000 per l'anno 2026;
- 3) di revocare, conseguentemente, la deliberazione della Giunta regionale n. 1365 in data 21 dicembre 2020;
- 4) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, come stabilito dall'articolo 31, comma 2, della legge regionale 17/2016, nonché sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo www.regione.vda.it/agricoltura.

1. Ambito di applicazione

- 1.1. I presenti criteri applicativi disciplinano gli aiuti per la rimozione e distruzione dei capi di bestiame morti previsti dall'art 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
- 1.2. Trattasi di aiuti concessi agli allevatori, sotto forma di servizi agevolati, per il tramite delle associazioni di allevatori alle quali vengono rimborsate le spese sostenute, per la rimozione e distruzione dei capi di bestiame morti delle specie di interesse zootecnico.
- 1.3. Tale regime di aiuti è stato comunicato in esenzione alla Commissione europea e registrato con il seguente numero: SA.0112903. Il suo periodo di vigenza è compreso tra il 13/02/2024 e il 30/06/2030.

2. Beneficiari

- 2.1. I beneficiari dell'aiuto sono le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale di fondovalle nel settore dell'allevamento delle specie di interesse zootecnico che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione.

3. Requisiti soggettivi

- 3.1. Per accedere agli aiuti in oggetto le imprese beneficiarie alla data in cui è avvenuta la rimozione e la distruzione del capo di bestiame morto, devono:
 - a) avere cittadinanza europea;
 - b) essere titolari di partita I.V.A. con codice attività agricola;
 - c) essere titolari di un codice ministeriale regionale attivo (AO) (di fondovalle), in Valle d'Aosta.

4. Requisiti oggettivi

- 4.1. Ai fini dell'ammissibilità della spesa il capo di bestiame morto deve appartenere a specie aventi interesse zootecnico con esclusione dei capi equini non destinati alla produzione di alimenti (non DPA).
- 4.2. Le associazioni di allevatori che operano per conto delle PMI beneficiarie, devono prevedere l'assegnazione del servizio ad imprese terze, che operino a valle delle aziende attive nel settore o che prestino servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti, mediante regolare gara di appalto, ai sensi della normativa vigente in materia.
- 4.3. Le associazioni di allevatori devono altresì dimostrare di operare secondo modalità che consentano di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti.

5. Spese ammissibili

- 5.1. Le spese ammesse a finanziamento concernono le seguenti attività:
 - a) rimozione dei capi morti;
 - b) distruzione delle carcasse.

6. Intensità dell'aiuto

- 6.1. Gli aiuti sono concessi in natura, nei limiti della disponibilità del bilancio regionale, sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti agli allevatori.
- 6.2. Gli aiuti ammontano fino al 100% dei costi sostenuti per la rimozione dei capi di bestiame morti e fino al 75% per la loro distruzione
- 6.3. Qualora lo stanziamento di bilancio risulti insufficiente per erogare gli aiuti a fondo perduto nella misura massima, sarà operata una riduzione percentuale lineare sui contributi unitari e sui limiti di importo previsti in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità.

7. Presentazione della domanda

- 7.1. Le associazioni di allevatori, che operano per conto delle PMI beneficiarie, devono presentare domanda di aiuto entro il 31 marzo dell'anno successivo all'effettuazione degli interventi di rimozione e distruzione dei capi morti. Limitatamente agli interventi effettuati nell'anno 2023, la scadenza è fissata il 15 luglio 2024.
- 7.2. Alla domanda di aiuto deve essere allegata una relazione sull'attività effettuata, un dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute e documentate e l'elenco delle singole PMI coinvolte, con il dettaglio dei singoli aiuti ripartiti, riferiti all'anno solare oggetto di aiuto.

8. Soggetti coinvolti

- 8.1. Il procedimento amministrativo per la concessione dell'aiuto coinvolge i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:
 - il responsabile del procedimento;
 - i responsabili dell'istruttoria tecnica e amministrativa.
- 8.2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura.

9. Procedimento di concessione dell'aiuto

- 9.1. Gli aiuti sono concessi a seguito della verifica dei costi sostenuti per l'attività svolta, sulla base della rendicontazione presentata dalle associazioni.
- 9.2. L'erogazione degli aiuti avviene in un'unica soluzione al termine dell'attività istruttoria effettuata dall'ufficio competente.
- 9.3. Il termine per la conclusione del procedimento tecnico-amministrativo è di sessanta giorni.

10. Controlli

- 10.1. Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, l'ufficio competente dispone controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende, comunicando per

le vie brevi, anche con un solo giorno di anticipo, il verificarsi dell'eventuale controllo in loco.

- 10.2. L'ufficio competente è autorizzato a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.

11. Revoca degli aiuti

- 11.1. L'aiuto è revocato:
- a) nel caso in cui l'impresa agricola beneficiaria oppure l'impresa erogatrice del servizio di rimozione e distruzione oppure l'associazione di allevatori ostacolino volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
 - b) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione dell'aiuto emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dai soggetti indicati al punto precedente
- 11.2. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 gg dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'aiuto percepito maggiorato di una sanzione pari al 10% dell'ammontare medesimo.

12. Sanzioni

- 12.1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al punto istruttoria emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca dell'aiuto ai sensi del precedente punto 11.1, lettera b), incorre secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di aiuto erogato di importo pari o inferiore a euro 3.996,96, si applica una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio

13. Trattamento dei dati

- 13.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella legge regionale 17/2016.
- 13.2. La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegata al trattamento è l'Unità Organizzativa competente dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:
- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei suoi eredi che intendono continuare l'attività, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;
 - l'IBAN del richiedente l'aiuto;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
 - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
- 13.3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell'aiuto, per le verifiche

- successive sulla spettanza dell'aiuto e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
- 13.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
- 13.5. dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.
- 13.6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza di richiesta di aiuto.